



Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti – Studenti per la didattica e il diritto allo studio dell’Università degli Studi Europea di Roma

**Art. 1
(Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e definisce la composizione della Commissione Paritetica Docenti – Studenti per la didattica e il diritto allo studio dell’Università degli Studi Europea di Roma, di seguito denominata “Commissione”.

**Art. 2
(Funzioni)**

1. La Commissione Paritetica:

- a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione si relaziona con i Consigli di Corso di Studio;
- b) svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio offerte agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori: a tal fine la Commissione raccoglie le segnalazioni da parte degli studenti laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative in qualità di utenti finali;
- c) individua gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi ovvero per la valutazione dei risultati delle attività di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) esprime parere sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio e in merito ad eventuali modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo;
- e) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione;
- f) comunica al Direttore del Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio, al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità di Ateneo le valutazioni e le proposte formulate.
- g) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti e la trasmette agli organi di governo dell’Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza entro la data fissata dal Presidio di Qualità di Ateneo.

2. La Commissione ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ed è tenuta a svolgere la sua attività conformandosi alle linee guida emesse dal Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 3
(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da:
 - a) docenti di ruolo presso l'Università degli Studi Europea di Roma (professori e/o ricercatori, esclusi il Coordinatore del Corso di Studio e gli eventuali suoi sostituti, i componenti del Nucleo di valutazione e del Presidio di Qualità e coloro che sono incaricati del Rapporto Annuale di Riesame) in numero pari ad almeno uno per ciascun Corso di Studio, designati dai Consigli di Corso di Studio cui afferiscono;
 - b) studenti (eletti da e fra gli studenti iscritti ai Corsi di Studio; nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio tra gli studenti iscritti) in numero pari ad almeno uno per ciascun Corso di Studio;
2. La Commissione è nominata dal Rettore e dura in carica un biennio. L'incarico di membro della Commissione può essere rinnovato una sola volta.
3. La Commissione nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i docenti, un Vice-Presidente, scelto tra gli studenti, e un Segretario verbalizzante.
4. In caso di dimissioni di un componente della Commissione ovvero di decadenza dalla carica prima della scadenza del relativo mandato, si provvede alla loro sostituzione secondo le modalità di cui al comma 1, lett. a) e b). I componenti designati in sostituzione durano in carica per il periodo rimanente del biennio accademico di riferimento del mandato.
5. Costituiscono cause di decadenza dalla carica la cessazione dalle funzioni per qualsivoglia motivo, l'assenza non giustificata per due riunioni consecutive, nonché per gli studenti, il completamento degli studi.
6. Ove si renda necessario per assicurare il migliore esercizio delle proprie funzioni, la Commissione può insediare gruppi di lavoro.
7. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 4
(Presidente e Vice-Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca le riunioni definendo l'ordine del giorno, coordina i lavori, segnala ai Coordinatori dei Corsi di Studio l'eventuale mancato funzionamento della Commissione e cura la sottoscrizione dei verbali delle sedute.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento e/o assenza.

Art. 5
(Norme di funzionamento)

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno tre volte in un anno accademico sulla base di un calendario di massima stabilito nel corso della prima riunione di ogni anno solare, e, in via straordinaria, ogni volta che ne ravvisi la necessità o l'urgenza.

2. Almeno un terzo dei componenti, dietro presentazione dell'ordine del giorno, può chiedere la convocazione straordinaria della Commissione. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione, contenente l'indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno della seduta, deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti la Commissione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate fino a tre giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.
5. Le sedute della Commissione sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b).
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti alle sedute; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le proposte di modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza di entrambe le componenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b).
7. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegare al verbale della seduta e ne fanno parte integrante.
8. Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 6 (Verbali)

1. Delle sedute della Commissione è redatto, a cura del Segretario, un verbale, sottoposto all'approvazione della Commissione nella seduta successiva, fatte salve le parti approvate seduta stante.
2. Il verbale è inviato ai componenti della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà approvato.
3. In sede di approvazione del verbale i componenti della Commissione possono prendere la parola per chiedere una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.
4. Il verbale contiene:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta;
 - b) l'indicazione del Presidente, del Vice-Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario verbalizzante;
 - c) l'elenco dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando tra questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza;
 - d) una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre a quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
 - e) l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
 - f) le parti approvate seduta stante;
 - g) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

5. Le valutazioni e le proposte formulate dalla Commissione nonché la relazione annuale sono allegate al verbale della seduta in cui sono approvate e sono trasmesse, a cura del Presidente, al Direttore del Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, al Presidio di Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione affinché possano tenerne conto e predisporre i conseguenti adempimenti.

Art. 7
(Norme finali)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'ordinamento universitario.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. I componenti della Commissione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le loro funzioni fino al 31 dicembre 2015.
2. I componenti decaduti o che versino attualmente in situazioni di incompatibilità sono sostituiti con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) e restano in carica fino al 31 dicembre 2015.